



Modulo di opposizione all'entrata in vigore delle prescrizioni del 15 luglio 2026

Diritto di opposizione ai sensi degli [statuti](#), articolo 13:

I membri collettivi (organizzazioni associate) hanno il diritto di sollevare opposizioni contro le prescrizioni emanate entro 60 giorni. Qualora almeno tre membri collettivi sollevino opposizioni nei termini indicati e un dialogo conciliatore non porti ad alcun accordo con gli opposenti (ritiro dell'opposizione o nuova proposta con possibilità di opposizione), la prescrizione verrà presentata all'assemblea dei delegati che si pronuncerà in merito alla decisione in via definitiva.

Entrata in vigore delle modifiche

Nel caso in cui almeno tre organizzazioni associate di Bio Suisse non sollevino alcuna opposizione contro una prescrizione, tale prescrizione entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Nota sul tedesco quale lingua di riferimento

La stesura principale delle direttive Bio Suisse è in tedesco. In caso di ambiguità interpretative o giuridiche la versione tedesca è determinante. Le direttive Bio Suisse sono tradotte con la massima cura in francese, italiano, inglese e spagnolo dal tedesco. Non si escludono eventuali errori di traduzione.

Presentare opposizioni

È possibile presentare opposizioni esclusivamente via e-mail entro il **14 settembre 2026**. Il modulo di opposizione è compilabile direttamente in PDF. È possibile contrassegnare i numeri di capitolo/articolo con una crocetta e compilare il campo «commento/motivazione» (salvare dopo aver compilato). Se possibile, scrivere la motivazione direttamente in PDF oppure inviare un ulteriore documento con la motivazione.

Si prega di firmare il modulo alla fine del documento.

- **E-mail:** verband@bio-suisse.ch (seguirà una conferma di ricezione)

Appuntamenti fissi per trattative di conciliazione

Per rendere le trattative di conciliazione più efficienti e dare a tutte le parti coinvolte più tempo per prendere le loro decisioni, verranno fissati in anticipo due appuntamenti fissi per possibili trattative di conciliazione:

- **1° appuntamento:** martedì 29 settembre 2026, pomeriggio
- **2° appuntamento:** martedì 7 ottobre 2026, pomeriggio

Termine per il riscontro/la decisione delle organizzazioni associate:

Giovedì 21 ottobre 2026

Nome dell'organizzazione associata:

Opposizione contro		Commento/motivazione
Prescrizioni contenute nella parte I: Direttive comuni		
2	Obbligo contrattuale e di controllo	
	2.1.4	Controllo degli esercizi di ristorazione
	2.2.2	Obbligo di licenza
3	Impiego del marchio Gemma	
	3.3.4.1/ 3.3.4.2	Introduzione / obbligo di controllo

Prescrizioni contenute nella parte II: Direttive per la produzione vegetale e per l'allevamento in Svizzera		
1	Conversione all'agricoltura biologica e globalità aziendale	
	1.1	Termini (definizioni stato)
	1.2.2	Animali tenuti a scopo amatoriale o che servono solo all'autoapprovvigionamento e orto familiare
	1.2.4.3	Rilevamento di un'azienda d'estivazione non biologica
	1.2.7.3	Disposizioni generali (produzione parallela; nessuna modifica dei contenuti)
2	Norme di produzione generali per la produzione vegetale	
	2.1.2.1	Coltivazioni senza terra ammesse
	2.1.2.3	Contenuto di torba nel substrato (parti di compost)
	2.2.1	Definizioni (selezione vegetale e moltiplicazione)
	2.2.2/ 2.2.2.1/ 2.2.2.2/ 2.2.2.3/ 2.2.2.4/ 2.2.2.5/ 2.2.2.6	Selezione vegetale/ Categorizzazione delle varietà basata sul loro processo di selezione/ Requisiti per la selezione vegetale/ Metodi di selezione approvati per la selezione vegetale/ Metodi di selezione non approvati e indesiderati/ Criteri per l'esclusione dei metodi di selezione per la selezione vegetale/ Approvazione dei programmi di selezione per la selezione vegetale

2.2.3.1/ 2.2.4/ 2.2.4.1/ 2.2.4.2/ 2.2.4.4	Requisiti per il materiale di moltiplicazione vegetale/ Condizioni per l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetale non certificato Gemma ovvero non biologico/ Classificazione e documentazione dell'indisponibilità di materiale di moltiplicazione vegetale biologico/ Livelli di disponibilità del materiale di moltiplicazione vegetale/ Materiale di moltiplicazione vegetale per il quale non è richiesta un'autorizzazione speciale	
2.2.4.5	Materiale di moltiplicazione vegetale trattato con coadiuvanti non autorizzati	
2.2.4.6	Organismi geneticamente modificati e nuove tecniche genomiche	
2.2.5.1	Materiale vegetativo di moltiplicazione per frutta, vite e bacche	
2.2.5.2	Materiale vegetativo di moltiplicazione per ortaggi, erbe aromatiche e colture campicole	
2.2.5.5	Piante e arbusti ornamentali, nonché piante selvatiche (possibilità di opposizione secondo spiegazione)	
2.2.6	Condizioni per l'impiego di materiale di moltiplicazione vegetale di conversione	
2.2.7	Varietà ibride e varietà ottenute con fusione cellulare (colza)	
2.2.8	Diritti esclusivi di coltivazione commerciale di varietà per la produzione di derrate alimentari, foraggi, piante ornamentali o materie prime rinnovabili	
2.2.9.1	Requisiti di commercializzazione nella produzione di materiale di moltiplicazione vegetale (possibilità di opposizione secondo spiegazione)	
2.2.9.2	Requisiti di commercializzazione nella produzione di materiale di moltiplicazione vegetale proveniente dalla conversione	
2.2.9.3	Coltivazione di piante madri	
2.2.9.4	Fattori di produzione (sostanze ausiliarie, substrati e concimi)	
2.2.9.5	Riscaldamento e illuminazione (nessuna modifica a livello di contenuto)	
2.2.9.7	Registrazione nella banca dati (organicXseeds, nessuna modifica a livello di contenuto)	
2.2.9.8	Raccolta selvatica (moltiplicazione)	
2.2.10	Requisiti di commercializzazione per i prodotti vegetali e i prodotti finiti ottenuti da materiale di moltiplicazione vegetale non biologico	
2.2.10.1	Materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico	

	2.2.10.3	Piantine semenzali non biologiche, semilavorati non biologici e bulbi da fiore non biologici (possibilità di opposizione secondo spiegazione)	
	2.2.10.4	Coltura tissulare non biologica	
	2.2.11/ 2.2.11.1/ 2.2.11.2/ 2.2.11.3	Requisiti di commercializzazione per i prodotti vegetali e i prodotti finiti ottenuti da materiale di moltiplicazione vegetale di conversione/ Materiale vegetativo di moltiplicazione da conversione/ Sementi da conversione/ Piantine semenzali da conversione	
	2.2.12	Requisiti di commercializzazione per i prodotti vegetali e i prodotti finiti derivati da materiale di moltiplicazione vegetale biologico (OrdB o Bio UE)	
	2.2.13.1	Requisiti aggiuntivi per il contrassegno con la Gemma Bio Suisse in caso di importazione di materiale di moltiplicazione vegetale	
	2.2.13.2	Divieto di trasporti per via aerea	
	2.2.14/ 2.2.14.1/ 2.2.14.2	Domande di deroga e domande collettive/Tariffe/ Controlli dei residui	
	2.1.4.2/ 2.2.3.2/ 2.2.10.2/ 2.5.2/ 2.7.1/ 2.7.6/ 2.2.15.1/ 2.2.15.2/ 2.2.15.3	Modifica della terminologia in base alle definizioni Parte II Art. 2.2.1 (nessuna modifica a livello di contenuto)	
	2.6.3.1	Inserimento nell'elenco dei fattori di produzione (lumachicidi granulari)	
3	Norme di produzione specifiche per la produzione vegetale		
	3.1.2	Piantine (verdure ed erbe)	
	3.6.5	Materiale di moltiplicazione vegetale, moltiplicazione e acquisto (piante selvatiche)	
	3.6.8	Produzione di erbe in vaso	
	3.5.3.2/ 3.6.1.2/ 3.6.6/ 3.6.7	Modifica della terminologia in base alle definizioni Parte II Art. 2.2.1 (nessuna modifica a livello di contenuto)	
4	Norme di produzione generali per la detenzione di animali		
	4.4.2.1	Acquisto di animali non Gemma per il pollame	
5	Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali		
	4.4.2.1/5.5.2.1/5.5.2.2/5.5.2.3	Acquisto di animali non Gemma per il pollame/ Animali riproduttori/ Uova da cova/ Pulcini	

	5.5.2/ 5.5.2.4	Cova/ Controllo dell'origine e flusso di merce	
	5.5.2.7	Tassa d'incentivazione sui pulcini e sulle uova da cova	
	5.8.10	Caratteristiche delle arnie	

Prescrizioni contenute nella parte III: Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma

1	Requisiti generali		
	1.7.1	Principi generali	
	1.9.3	Materiali da imballaggio e sostanze oggetto di limitazione o divieto	
	1.10.3.2	Elenco degli ingredienti e degli additivi	
	1.14.1/ 1.14.2	Disposizioni generali/ Commercio di piante ornamentali, piantine ed erbe in vaso con la Gemma	
2	Latte e latticini		
	2.8.1/ 2.8.9	Latte di caseificio, formaggio stagionato/ Designazione	
	2.8.2	Formaggio fresco e quark	
4	Carne e prodotti a base di carne		
	4.2.1	Procedimento di trasformazione	
7	Frutta, verdura, erbe, funghi, germogli e forzatura		
	7.2	Prodotti a base di frutta e verdura incl. frutta a guscio duro e conserve	
	7.5.1	Procedimento di trasformazione	
8	Cereali, leguminose, prodotti di macinazione, paste alimentari e prodotti da forno		
	8/8.2	Cereali, leguminose, semi oleosi, prodotti di macinazione, paste alimentari e prodotti da forno/ Cereali, leguminose, semi oleosi, prodotti di macinazione, miscele di cereali, muesli	
	8.2.1/ 8.2.7	Procedimento di trasformazione/ Designazione	
	8.3.3	Ingredienti e additivi biologici	
	8.3.5	Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di origine non agricola	

	8.5.6	Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di origine non agricola	
10	Spezie, condimenti, brodi, minestre e salse		
	10.1.4.1	Procedimento di trasformazione	
	10.1.5.6/10.1.6.6/10.4.2.6/10.4.3.7	Rimozione dell'obbligo di dichiarazione degli antiagglomeranti trasferiti nel capitolo «Designazione»	
	10.4.3.4	Ingredienti e additivi biologici	
12	Alcolici e aceto		
	12.1.3	Ingredienti biologici	
	12.2.4	Ingredienti, additivi e coadiuvanti per la trasformazione di origine agricola non biologici	
	12.2.5	Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di origine non agricola	
	12.3.5	Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di origine non agricola	
14	Lievito e prodotti a base di lievito		
	14.1.1	Procedimento di trasformazione	
	14.1.4	Ingredienti e additivi di origine agricola non biologici	
16	Caffè, cacao, cioccolato e altri prodotti a base di cacao		
	16.2/ 16.2.4	Cacao, cioccolato e altri prodotti a base di cacao/ Ingredienti, additivi, colture nonché coadiuvanti per la trasformazione di origine non agricola	
17	Ristorazione		
	17.2.4	Comunicazione e pubblicità	
22	Concimi, ammendamenti e substrati con la Gemma sostanze ausiliarie		
	22.3.3	Alghe	

Prescrizioni contenute nella parte IV: Direttive per la raccolta di piante selvatiche

		nessuna	
--	--	---------	--

Prescrizioni contenute nella parte V: Direttive per aziende all'estero e prodotti importati		
2	Autorizzazione alla commercializzazione con la Gemma di prodotti importati	
	2.2	Priorità per l'Europa/Stati che si affacciano sul Mediterraneo
3	Prescrizioni generali	
	3.1.7	Riconoscimento di associazioni di produttori
	3.6.2.6	Requisiti aggiuntivi per lo sfruttamento idrico nelle regioni con clima desertico
4	Prescrizioni per produzione vegetale e allevamento di animali	
	4.2.3	Promozione della biodiversità
	4.3.6	Noci di cocco
	4.4.1	Certificazione di aziende con allevamento di animali ovvero di prodotti di origine animale
	4.4.2	Acquacoltura
6	Prescrizioni per la raccolta selvatica	
	6.1	Definizioni (Prescrizioni per la raccolta selvatica)

Nome, cognome e funzione della persona:

Data e firma:

Nel caso in cui la motivazione dell'opposizione non fosse stata indicata, si prega di allegare al presente modulo un documento separato con la descrizione della motivazione.